

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1920-bis</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRUCCI, NAPOLITANO, ALBORGHETTI, POLESELLO,  
STRUMENDO, BOSELLI, SERRI**

Delega al Governo della Repubblica ad emanare norme concernenti le caratteristiche dei natanti naviganti nella laguna di Venezia, nonché la riduzione del carico inquinante dei prodotti immessi nel bacino scolante in laguna

*(Già articoli 24 e 25 della proposta di legge 1920, stralciati, con deliberazione dall'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 1984)*

### PROPOSTA DI LEGGE

**ART. 1.**

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**ART. 2.**

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

**ART. 3.**

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 4.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 5.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 6.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 7.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 8.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 9.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 10.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

ART. 11.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 12.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 13.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 14.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 15.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 16.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 17.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

ART. 18.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 19.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 20.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 21.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 22.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 23.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

ART. 24.

Il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto avente

valore di legge sulle norme concernenti la determinazione delle caratteristiche di scafi e motori di tutti i natanti a propulsione meccanica, naviganti nelle acque della laguna veneziana, di lunghezza superiore a 5,30 metri o di stazza lorda superiore a tre tonnellate, ovvero ancora muniti di un organo di propulsione meccanica e di potenza superiore ai 20 cavalli, di uso privato o che effettuano servizi di trasporto pubblico. Tali norme sono volte a limitare ogni forma di inquinamento: gassoso, da liquame, acustico, idrodinamico da moto ondoso.

Il decreto legislativo dovrà prevedere, per le imbarcazioni individuate come al primo comma del presente articolo, l'istituzione di un apposito obbligatorio libretto di idoneità alla circolazione nella laguna veneziana.

Per l'accertamento dei requisiti di idoneità e per le prove di omologazione, per l'effettuazione di prove sperimentali su natanti di nuova costruzione, per la predisposizione dei sistemi di controllo delle velocità dei natanti e lo svolgimento di altri studi, programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico che si rendessero necessari al fine del riordino della circolazione acquea, il Governo autorizza il CNR ad istituire a Venezia un apposito centro di ricerche attrezzato. Tale centro deve essere ospitato in immobile fornito dalla amministrazione comunale nell'ambito di quelli indicati nel precedente articolo 17.

Qualora in dipendenza delle norme che verranno stabilite nel decreto legislativo di cui al primo comma del presente articolo si rendessero necessarie trasformazioni di natanti, saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento da stabilire con legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato.

#### ART. 25.

Il Governo, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto legislati-

vo concernente la riduzione del tenore di fosforo, azoto e altre sostanze nutrienti, contenute nei detersivi, nei fertilizzanti artificiali e negli altri prodotti usati in agricoltura nell'area del bacino scolante in laguna. Tali norme sono volte a limitare ogni forma di apporto di sostanze che incrementino i processi eutrofici in laguna di Venezia.

Il decreto legislativo dovrà prevedere, per i prodotti di cui al primo comma, l'istituzione di un apposito obbligatorio attestato di idoneità alla distribuzione e all'uso nell'ambito del centro storico di Venezia, per quanto attiene ai detersivi, e del bacino scolante in laguna per quanto attiene ai prodotti agricoli.

Il Governo autorizza gli enti locali a promuovere e coordinare l'attività delle università e degli istituti di ricerca delle imprese produttrici dei prodotti di cui al primo comma per lo svolgimento di studi, programmi di ricerca e sviluppo tecnologico che si rendessero necessari e per l'accertamento dei requisiti di idoneità.

Qualora, in dipendenza delle norme che verranno stabilite nel decreto legislativo di cui al primo comma o a compensazione dei maggiori costi di produzione, si rendesse necessario prevedere un impegno finanziario, saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento da stabilire con legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato.

#### ART. 26.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .